

# ACCORDO QUADRO

tra

**l'Università degli Studi di Catania** (CF02772010878), in persona del suo Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Ferdinando LATTERI, nato a Palermo, l'11 maggio 1945

e

**il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza** – in persona del Direttore dell'Istituto Superiore di Polizia (CF97028870588), Prefetto Mario ESPOSITO, nato a Solofra (AV), il 13 luglio 1944;

## premessi che

- la legge 19 novembre 1990. n.341, all'art. 8, prevede la possibilità di realizzare forme di collaborazione esterne fra le Università e altri soggetti, pubblici o privati, per l'attivazione di corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale;
- è interesse delle istituzioni in epigrafe promuovere e sviluppare un rapporto di collaborazione non occasionale, che abbia come scopo l'attivazione di iniziative culturali coordinate, di studio e confronto scientifico dei risultati delle ricerche

## si conviene quanto segue

### Art.1

#### Oggetto

L'Università e l'Istituto Superiore di Polizia si impegnano ad offrire, ciascuno per la propria competenza, un interscambio di conoscenze e di collaborazioni scientifico-didattiche tenuto conto delle qualificate risorse professionali, delle strutture adeguate e delle esperienze acquisite da ciascuna parte contraente, attraverso:

- lo scambio delle informazioni delle attività di studio, ricerca e formazione nelle aree di reciproco interesse tra le due Istituzioni;
- l'elaborazione e l'attuazione di specifici Progetti formativi e Programmi di ricerca e l'organizzazione di Master in campi specifici;



- l'attuazione di iniziative culturali coordinate, di studio e di confronto scientifico dei risultati della ricerca;
- lo scambio di risorse professionali tra le due Istituzioni;
- la redazione e pubblicazione di elaborati scientifici e di Bollettini periodici di informazione;
- l'organizzazione di seminari, corsi, stages, incontri/dibattiti, forum, tavole rotonde e convegni.

#### **Art. 2**

##### ***Modalità di attuazione delle attività***

Per il raggiungimento delle predette finalità ciascuna delle parti si impegna ad assicurare all'altra parte ogni forma di assistenza e di collaborazione nonché ad espletare adeguato supporto.

Inoltre, gli organi interessati delle rispettive Istituzioni individueranno il personale più qualificato e disponibile per svolgere le attività di cui all'art. 1, accertando che l'attività convenzionale presenti utilità per le Istituzioni e non ostacoli la normale attività di lavoro degli interessati.

#### **Art. 3**

##### ***Commissione Consultiva Paritetica***

Al fine di attuare tutti gli obiettivi del presente accordo, viene costituita una Commissione Consultiva Paritetica composta da quattro componenti, di cui due docenti dell'Università, nominati dal Rettore, e due rappresentanti dell'Istituto Superiore di Polizia, nominati da quel Direttore.

Ciascuna parte si riserva di sostituire il proprio referente, previa comunicazione scritta alla controparte.

#### **Art. 4**

##### ***Compiti della Commissione Consultiva Paritetica***

Sono compiti della Commissione:

- a) fissare ogni anno le linee generali della attività e le iniziative concrete da svolgere;
- b) predisporre le proposte da sottoporre alle parti;



- c) individuare i soggetti potenzialmente interessati alle attività dell'accordo, cui affidare specifici compiti, concordare i tempi di realizzazione, seguirne l'avanzamento, richiedere relazioni intermedie e finali;
- d) redigere una relazione annuale.

#### **Art. 5**

##### ***Contenuto delle proposte***

Le proposte della Commissione dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata e il luogo;
- il Responsabile scientifico del progetto.

#### **Art. 6**

##### ***Durata dell'accordo e procedura di rinnovo***

Il presente accordo ha la durata di tre anni a partire dalla stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza per ugual periodo tramite accordo scritto delle Parti.

Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra l'eventuale recesso almeno tre mesi prima della scadenza.

#### **Art. 7**

##### ***Riservatezza***

L'Università e l'Istituto Superiore di Polizia concordano di stabilire per ogni progetto, mediante apposite convenzioni attuative, l'eventuale livello di riservatezza delle informazioni scambiate, nell'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza delle informazioni e di quanto previsto dall'art. 98 del Regolamento Generale d'Ateneo sulle Convenzioni.

In mancanza di esplicite disposizioni in merito, nell'ambito delle singole convenzioni, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili.

Viceversa, per studi o ricerche che devono considerarsi di carattere riservato, le Parti si impegnano a non divulgarne i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.



**Art. 8**

***Trattamento dati personali***

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento e secondo le disposizioni della L.675/96 - tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'Istituto Superiore di Polizia si impegna a trattare i dati rilevanti ai sensi della L.675/96 unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

**Art. 9**

***Responsabilità***

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'ISP durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o colpa grave.

L'ISP esonera e comunque tiene indenne l'Università da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente accordo da parte del proprio personale dipendente.

L'ISP da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Università durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo o colpa grave.

L'Università esonera e comunque tiene indenne l'ISP da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti dei terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente accordo da parte del proprio personale dipendente.

**Art. 10**

***Controversie***

Le parti concordano nel voler definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente accordo.


Nel caso in cui ciò non sia possibile le controversie saranno devolute alla competenza del Foro di Catania.

Catania, 27 MAR. 2005

Per il Dipartimento della P.S

Il Prefetto

(Mario Esposito)



Per l'Università

Il Rettore

(Ferdinando Latteri)

